

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2020

1. Gli importi del diritto annuale per l'anno 2020

In assenza di nuovo interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2020 e, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico, con **Nota dell' 11 dicembre 2019, Prot. 347962**, ha confermato, **anche per l'anno 2020**, gli importi degli anni precedenti.

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2020 sono, pertanto, determinati in base alle tabelle che seguono.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	100,00

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	15,00

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	50,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola	100,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	

	100,00
--	---------------

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	55,00 (1)

(1) Le imprese con sede principale all’estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

D. UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	8,80
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	20,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	10,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	20,00
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	20,00
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	20,00

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio precedente**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)**, per scaglioni di fatturato, **mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali**. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato e le relative aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 20.000,00 euro**.

2. Le regole generali per la determinazione degli importi del diritto annuale

E' necessario a questo punto fissare alcune **regole generali** che riguardano sia la determinazione che le modalità di pagamento del diritto annuale.

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2) Le misure riportate nelle Tabelle da 1 a 5 sono state indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o

superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

3) Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato dell'anno precedente le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere⁴ ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

4) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

5) Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

6) Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare	
	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00 (1)	8,80 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00 (3)	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00 (1)
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2,	100,00	20,00

comma 2, D.M. 21 aprile 2011)		(1)
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00	

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**. Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** (44,00 + 8,80 = 52,80). Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) **Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro**; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

3. Camere di Commercio autorizzate all'incremento del diritto annuale per il triennio 2020 - 2022 – Le indicazioni del Ministero

Il Ministero dello sviluppo economico ha espresso la propria condivisione in merito alle tematiche proposte da Unioncamere al fine della autorizzazione, ai sensi del comma 10, dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, all'**incremento delle misure del diritto annuale anche per il triennio 2020 – 2022**.

A tale proposito il Ministero invita le Camere di commercio ad adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire la prescritta formale presentazione della richiesta di autorizzazione per il tramite di Unioncamere.

Le Camere di commercio devono adottare la delibera con la quale il Consiglio camerale approva l'incremento del diritto annuale **nella misura massima del 20%** e la relativa ripartizione di tale incremento sui diversi progetti.

Il Ministero avverte le stesse Camere di commercio che l'adizione del provvedimento consiliare, nelle more della espressa autorizzazione dello stesso Ministero, **non consente alle Camere di commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2020 il diritto maggiorato.**